

CORTE D'APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Responsabilità per danni causati da fauna selvatica;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

-art. 2052 c.c. “*danno cagionato da animali*”.

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

In via di principio, in materia di danni cagionati da animali, la norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 2052 c.c.: “*il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*”. Tale disposizione, nell'individuare i responsabili del danno, richiama espressamente il proprietario dell'animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Pertanto la responsabilità per i danni cagionati da animali va necessariamente attribuita ai soggetti che esercitano sull'animale stesso un effettivo potere di controllo e, di conseguenza, sono chiamati a rispondere di tali danni alternativamente il proprietario dell'animale o quel soggetto che ha in uso il medesimo. La Suprema Corte si è così pronunciata sul tema:

“*La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanta sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, con il consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario. (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2010, n. 16023)*”;

“*Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità del proprietario dell'animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo; tale responsabilità- che incontra il limite del caso fortuito, costituendo quindi un'ipotesi di responsabilità oggettiva- non trova il proprio fondamento in una specifica attività del proprietario, quanto, piuttosto, in una relazione, di proprietà o di uso, fra la persona fisica e l'animale. (Cass. Civ, Sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2414)*”.

Alla luce di quanto sinora esposto, mentre il danneggiato è tenuto soltanto a provare il nesso di causalità tra il fatto proprio dell'animale e il prodursi del danno, invece il danneggiante, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare il caso fortuito, per tale intendendosi l'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Tale fattore può essere rappresentato in concreto anche dal fatto del terzo o dalla condotta colposa del danneggiato.

La questione, così come descritta in premessa, incontra una deroga nello specifico caso in cui a causare il danno siano i cosiddetti animali selvatici, i quali, prima considerati “*res nullius*”, sono poi diventati con la legge n. 157/1992 patrimonio indisponibile dello Stato. Questa deroga trova la sua ragione proprio nella natura libera della selvaggina, che rende impossibile l'esercizio di quel

potere di controllo richiesto dall'art. 2052 c.c. Sebbene non sia possibile applicare in tal caso la norma di cui all'art. 2052 c.c., tuttavia i danni cagionati da animali selvatici sono risarcibili ai sensi del più generale art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato non potrà usufruire del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 2052 c.c., ma dovrà provare il nesso causale, il danno e il dolo o la colpa del danneggiante. In questi casi la responsabilità extracontrattuale va imputata agli Enti cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. In particolare, la sopracitata legge n. 157/1992 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica ed ha affidato alle medesime poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge n. 142/1990. Detti Enti, in quanto obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi, devono ritenersi responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche. In tal senso si è espressa la Cassazione:

“ La responsabilità per danni provocati da animali selvatici deve essere imputata all'ente cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sicchè si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un “ nudus minister”, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. [...] (Cass. Sentenza n. 12727 del 21 giugno 2016)”;

“ Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Cass. Sentenza n. 4202 del 21 febbraio 2011)”.

La Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 270/2017 del 22.03.2017, ha affrontato un caso specifico riguardante una richiesta risarcitoria per i danni patrimoniali riportati da un'autovettura a seguito dell'impatto con un branco di cinghiali che improvvisamente attraversavano-velocemente, sciolti ed incustoditi- un tratto di strada provinciale. Codesta Corte, chiamata a decidere sull'appello promosso dalla Regione Puglia e dalla Città Metropolitana di Bari (ex Provincia di Bari), le quali negavano ciascuna la propria legittimazione passiva, attribuendola all'altro Ente, ha confermato la sentenza di primo grado, statuendo la responsabilità solidale di entrambi gli Enti. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari prende le mosse dall'analisi delle principali fonti normative vigenti in materia sia a livello statale (legge n. 157/1992 e Dlgs. N. 267/2000) che a livello regionale (L. R. n. 27/1998) e statuisce che alla Regione sono affidate funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività faunistico - venatoria con ulteriori compiti sostitutivi e di controllo, mentre alla Provincia sono affidate prevalentemente funzioni amministrative sulla base della subdelega parziale conferita loro dalla Regione (si veda art. 9 L. 157/1992). In Puglia, pertanto, la Provincia, poiché non dotata di una piena autonomia decisionale in materia, ma solo di una delega parziale di funzioni, è chiamata a rispondere in solido con la Regione dei danni cagionati da animali selvatici. In particolare, mentre la Regione Puglia

deve ritenersi responsabile del danno da fauna selvatica in virtù dei propri poteri di gestione, tutela e controllo, la Provincia invece, in quanto proprietaria della strada sulla quale, nel caso di specie, è occorso il sinistro, deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., a causa della mancata apposizione della relativa segnaletica stradale, idonea a segnalare la situazione di pericolo ed a prevenire i sinistri tra i veicoli in circolazione e la fauna selvatica.

Bari, 28 marzo 2017

Scheda redatta dalle dott.sse Leonarda Giovanna De Vanna e Raffaella Basile, tirocinanti ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, presso la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile.